

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**NAPOLI**

RICORSO nell'interesse di Teresa **PARADISO** (c.f. [REDACTED]  
[REDACTED]), Nunzia **RUSSO SPENA** (c.f. I [REDACTED]  
[REDACTED], Anna **D'ORSI** (c.f. [REDACTED]), Rosa  
**D'AUSILIO** (c.f. [REDACTED]), Rosaria **MARINELLI**  
(c.f. [REDACTED]), Rosalba **CACCIAPUOTI** (c.f.  
[REDACTED], Raffaella **DE CRISTOFARO** (c.f.  
[REDACTED], Margherita **PAPA** (c.f. [REDACTED]  
[REDACTED], Ilaria **PIROZZI** (c.f. [REDACTED]  
Marta **ZAMPAGLIONE** (c.f. [REDACTED], Luisa  
**ZAMPAGLIONE** (c.f. [REDACTED]), Emilia **IMPARIATO**  
(c.f. [REDACTED]), Angela **OLIVIERO** (c.f.  
I [REDACTED], Filomena **DI FUCCIA** (c.f. I [REDACTED]  
[REDACTED], Maddalena **DI CARLUCCIO** (c.f. [REDACTED]  
[REDACTED], Maria Teresa **GIORDANO** (c.f. [REDACTED]  
I [REDACTED] Veronica **CAPUANO** (c.f. [REDACTED]  
[REDACTED], Mariarosaria **NEVA** (c.f. I [REDACTED]  
[REDACTED], Rosaria **DI PESO** (c.f. I [REDACTED]),  
Luisa **Piccolo** (c.f. I [REDACTED], Laura **VALLE-**  
**FUOCO** (c.f. [REDACTED]), Giuseppina **ALBANO**  
(c.f. I [REDACTED]), Carmela **LIGUORI** (c.f. I [REDACTED]  
[REDACTED], Carla **D'AMBROSIO** (c.f. I [REDACTED]  
[REDACTED], Antonietta **BEATOINO** (c.f. I [REDACTED]  
I [REDACTED], tutte rapp.te e difese, giusta mandato a margine,  
dagli avv.ti Riccardo Marone e Giuseppe Maria Perullo, con  
i quali eleggono domicilio digitale all'indirizzo di p.e.c.,  
come da Pubblici Registri:

[REDACTED] e con autorizzazione alle comunicazioni e notificazioni di rito al sopra detto indirizzo p.e.c. ovvero al numero di fax [REDACTED]  
**CONTRO il COMUNE DI NAPOLI**, in persona del legale rapp.te p.t.  
**NONCHÉ** contro la **PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - COMMISSIONE RIPAM**, in persona del legale rapp.te p.t.

**PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA, PREVIA SOSPENSIONE:**  
a) del Bando di concorso pubblico per esami, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Napoli, in data 27.11.2023, per il reclutamento di un contingente complessivo di 222 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Comune di Napoli, di cui, per quanto interessa n. 50 unità con il profilo di maestro di sostegno (Codice MAS/D), nella parte in cui si richiede, quale requisito per l'accesso al concorso, unicamente il possesso della Laurea Magistrale (LM) LM-85-bis *Scienze della formazione primaria a ciclo unico quinquennale o titoli equiparati secondo la normativa vigente;* b) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente ivi compresi i provvedimenti impliciti di esclusione delle ricorrenti dal concorso impugnato *sub a)*

**F A T T O**

**1.** Con atto pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Napoli, in data 27.11.2023, la Commissione RIPAM, per conto dell'Amministrazione comunale, ha bandito concorso pubblico per il reclutamento, a tempo pieno e indeterminato, di 50 unità, da inquadrare nel profilo di maestro di sostegno (Codice MAS/D).  
Quanto ai requisiti di ammissione, l'art. 2 del Bando ha richiesto il possesso del diploma di Laurea Magistrale LM-85-bis, o di altra

Laurea equiparata, nonché il possesso del titolo di sostegno (cd. TFA – Tirocinio Formativo Attivo).

La disposizione del Bando, però, ha omesso di indicare, tra i titoli di studio utili ai fini dell'accesso al concorso, anche il possesso del diploma magistrale, conseguito entro l'anno accademico 2001-2002, titolo – quest'ultimo – che, come si vedrà in punto di diritto, è idoneo all'accesso ai concorsi pubblici per l'insegnamento nelle scuole elementari e materne.

In punto di fatto vi è da chiarire, infine, che l'art. 4 del Bando ha previsto che la relativa domanda di concorso doveva essere inviata telematicamente, autenticandosi tramite SPID, CIE, CNE eIDAS nonché compilando il *format* di candidatura sul Portale “inPA”.

**2.** Le ricorrenti, tutte in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, nonché del titolo di sostegno TFA – Tirocinio Formativo Attivo, hanno provato a presentare la domanda di partecipazione al sopra detto concorso, ma non hanno potuto completare l'*iter* necessario al perfezionamento ed invio della domanda, in quanto la piattaforma ha rifiutato le domande di chi (come le ricorrenti) non poteva dichiarare di essere in possesso della laurea LM 85-bis.

In queste condizioni, quindi, le sig.re Paradiso e altre hanno interesse ad impugnare il Bando, chiedendone l'annullamento *in parte qua*, nonché il provvedimento implicito di esclusione dal concorso, in quanto illegittimi alla stregua dei seguenti

### **MOTIVI**

**1. VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE IN DATA 10.3.1997, ADOTTATO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 8 DELLA LEGGE 19.11.1990 N. 341. VIOLAZIONE DELL'ART. 6 D.L.**

**19.2008 N. 137, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. N. 169  
DEL 30 OTTOBRE 2008.**

L'articolo 2, lettera A.2 del Bando è illegittimo, per violazione della normativa indicata in rubrica, nella parte in cui richiede, quale titolo di studio utile ai fini dell'accesso al concorso di cui si discute, unicamente il possesso del Diploma di Laurea Magistrale LM-85bis e non anche il possesso del diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002.

In punto di diritto è utile ricordare, infatti, che la legge 341/1990, nel prevedere all'art. 2 l'obbligo della laurea per gli insegnamenti nella scuola materna ed elementare, ha rinviato, nel successivo art. 3, comma 8, ad un decreto ministeriale che dettasse "*i tempi e le modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento*". Tale decreto ministeriale è stato adottato in data 10.3.1997 e ha disposto, all'art. 1, la soppressione, a far data dall'a.s. 1998-99, dei corsi di studio ordinari (triennali e quadriennali), rispettivamente della scuola magistrale e dell'istituto magistrale.

Coerentemente con tale disposizione, al secondo comma dell'art. 1, il citato decreto ministeriale ha disposto anche la soppressione, a far data dall'anno scolastico 2002-2003, dei corsi annuali integrativi dell'istituto magistrale, previsti dall'art. 191, commi 4 e 6, del decreto legislativo 297/94.

All'art. 3, infine, il decreto ministeriale del 10.3.1997 ha disposto la creazione di una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, rinviando l'individuazione della denominazione e del modello di corso di studi, di durata quadriennale, ad un successivo procedimento da adottare secondo i criteri previsti dall'art. 205 d.lgs. n. 297/94.

Occorre, a questo punto, chiarire che, oltre a sopprimere i *vecchi* corsi magistrali e prevedere la creazione di un nuovo corso quadriennale, il d.m. appena citato si è preoccupato di regolare la sorte di quei titoli di studio conseguiti al termine dei corsi iniziati entro il 1997/98 (ultimo anno di vigenza dei corsi) e comunque entro l'anno scolastico 2001-2002 e ciò sulla base della precisa indicazione normativa di cui all'art. 3, comma 8 L. 341/90.

Ed infatti, l'art. 2 del d.m. più volte citato ha espressamente disposto che «**i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli n. 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994».**

La normativa di riferimento appare chiara, quindi, nel senso che il possesso del diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001-2002 costituisce valido titolo (permanente) per l'accesso ai corsi nella scuola materna e elementare.

**1.2.** Quanto sin qui chiarito è confermato anche dall'art. 6 d.l. 137/08 (conv. in l. 169/08).

Tale norma, infatti, si è infatti limitata a prevedere che l'esame di laurea, sostenuto a conclusione dei corsi di scienze della formazione primaria, comprensivo delle attività di tirocinio previste

dal predetto percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia, ma **non ha anche previsto** che tale titolo sia l'unico in ragione del quale è possibile accedere ai concorsi per l'insegnamento nelle sopra dette scuole.

Si vuole dire, più chiaramente che il legislatore:

- ha soppresso gli istituti magistrali;
- ha creato nuovi percorsi formativi secondari di secondo grado;
- contestualmente ha provveduto a far salvo **in via permanente** il valore legale del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, prevedendo che tale diploma costituisca titolo utile al fine dell'accesso ai singoli concorsi per posti di insegnante nella scuola materna o elementare;
- nel 2008 ha, poi, richiesto la specifica laurea magistrale LM-85bis (o titoli equipollenti) per l'accesso ai concorsi nella scuola materna ed elementare, nulla dicendo a proposito dei diplomi magistrali conseguiti entro l'a.s. 2002/2003, i quali, coerentemente con le disposizioni dell'art. 2 d.m. 10.3.1997 conservano, **in via permanente**, efficacia legale e danno titolo all'accesso ai concorsi per il conseguimento di posti nella scuola elementare e/o materna.

Ma vi è di più.

**1.3.** La tesi sin qui esposta, poi, trova puntuale conferma proprio nella disciplina dei concorsi su posti di sostegno, come il concorso oggetto del presente ricorso.

Ed infatti per accedere a posti di insegnante di sostegno (nelle scuole di ogni ordine e grado) prevede che [...] anche nella scuola materna occorre il possesso di un ulteriore titolo abilitante: il TFA – Tirocinio Formativo Attivo.

Orbene, il decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca in data 8.2.2019 n. 92 ha previsto l’accesso a tali corsi: «*a. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola **dei l’infanzia e primaria, titolo** di abilitazione all’insegnamento conseguito presso **i corsi di laurea** in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; **diploma magistrale [...] conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002***».

Il quadro normativo, a questo punto, appare del tutto coerente con quanto sin qui affermato, nel senso che per poter accedere ai concorsi sul sostegno nella scuola primaria e dell’infanzia occorre, in primo luogo, un titolo di studio, rappresentato, da un lato, dalla Laurea Magistrale in scienze della formazione primaria e, dall’altro, dal diploma magistrale, conseguito entro il più volte citato anno scolastico 2001/2002.

In aggiunta a tale titolo occorre il possesso di un ulteriore titolo abilitante che possono conseguire sia i candidati in possesso della Laurea Magistrale sia i candidati in possesso del diploma magistrale, conseguito entro l.a.s. 201-2002.

E qui si impone una ulteriore riflessione: il d.m. 92/19 è successivo all’art. 6 d.l. 137/08, che aveva richiesto la laurea LM-85bis quale titolo di accesso al concorso per i posti di maestra dell’infanzia ovvero della scuola primaria.

Anche, il d.m. 92/19, nell’indicare il titolo di studi necessario ad accedere ai corsi volti all’acquisizione del TFA, ha previsto che possano partecipare ai relativi corsi anche i candidati in possesso del diploma magistrale, conseguito entro l.a.s. 2001-2002, con ciò confermando, qualora ve ne fosse il bisogno, che quei soggetti

hanno titolo per partecipare ai concorsi per l'insegnamento su posti di sostegno nella scuola primaria e dell'infanzia.

Diversamente argomentando non si comprenderebbe la ragione per la quale si ammettono a conseguire un titolo – il TFA - che costituisce titolo necessario per fare l'insegnante di sostegno e poi gli si impedisce di partecipare ai concorsi per l'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia.

In altri termini, si può conseguire il titolo di insegnate di sostegno con il diploma *ante 2003*, ma secondo il bando non si può partecipare al relativo concorso.

**2. CONTRADDITTORIETÀ. CONTRASTO CON I PRECEDENTI.**

Quanto sin qui chiarito è ben noto anche al Comune di Napoli che ha sempre reclutato (sebbene con rapporti a tempo determinato) maestre, ammettendo anche candidati in possesso del diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001-2002.

Ed è questo il caso della selezione indetta con disposizione dirigenziale n. 1 del 31.07.2023, modificata dalla disposizione dirigenziale n. 3 del 3.8.23 con cui si è provveduto all'approvazione dell'Avviso pubblico per la formazione di n. 2 elenchi di personale educativo per incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2023/2024 nei profili di Istruttore Socio-Educativo negli asili nido e di Maestra/o nella scuola dell'infanzia su sostegno.

In quell'avviso pubblico, come detto, la stessa Amministrazione oggi resistente aveva ammesso alla selezione anche i candidati in possesso del più volte menzionato diploma.

Con la conseguenza che la disposizione dell'art. 2, lettera A.2 del bando oggi impugnata, oltre che illegittima, per violazione di legge, appare anche irragionevole per contrasto con i precedenti provvedimenti adottati dal Comune di Napoli per il recluta-

mento, sebbene a tempo determinato, chiamato a svolgere le medesime mansioni del personale che si intende reclutare con il presente concorso.

**ISTANZA CAUTELARE**

Il *fumus* emerge dai motivi di ricorso.

Quanto al danno grave e irreparabile si rappresenta che, per effetto della disposizione del bando oggi impugnata, le ricorrenti sono state tutte escluse da un concorso al quale avevano senza alcun dubbio titolo per accedere, essendo come detto in possesso, sia del titolo di studio richiesto dalla legge (diploma magistrale *ante 2003*), che del titolo abilitante per il sostegno, cd. TFA.

Sotto tale profilo si evidenzia che al danno sopra rappresentato si potrà facilmente ovviare disponendo l'ammissione con riserva delle ricorrenti al concorso di cui si discute.

**DICHIARAZIONE DI VALORE**

Si attesta, ai sensi del d.P.R. 115/2002, che il contributo unificato dovuto è pari ad € 650,00.

**P.Q.M.**

Si conclude per l'accoglimento del ricorso, previa sospensione degli atti impugnati ed ammissione con riserva delle ricorrenti al concorso. Con vittoria di onorari e spese di lite e attribuzione all'avv. Riccardo Marone.

Napoli, 16.1.2024

*Avv. Riccardo Marone*

*Avv. Giuseppe Maria Perullo*